

Nuova circolare delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017

Pronti i chiarimenti delle Entrate sulle nuove regole in materia di *split payment*. Con [circolare n. 27/E del 7 novembre 2017](#) illustrate le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017 ([D.L. n. 50/2017](#)), che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Il documento interpretativo fa il punto sulla platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento. A seguito delle modifiche apportate dal citato [D.L. 50/2017](#), infatti, rientrano nell'applicazione della



L'Agenzia delle Entrate illustra le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017 alla disciplina dello *split payment*

scissione dei pagamenti nuove PA e nuove società. In particolare, per quanto riguarda le PA, la platea degli interessati corrisponde, ora, a quella dei soggetti verso cui

i fornitori hanno l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico. Si tratta, quindi, di tutti gli enti iscritti all'Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei "Gestori di pubblici servizi". Rientrano, inoltre, nella scissione dei pagamenti tutte le società, controllate da PA centrali o locali oppure quotate e inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e reperibili al [link http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elенchi-definitivi/](http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elенchi-definitivi/).

Lo *split payment* dei professionisti

Spazio, inoltre, alla novità intervenuta nei confronti dei professionisti: a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, infatti, il meccanismo della scissione dei pagamenti si estende ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d'imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Esigibilità a due vie

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto. La scelta per l'esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. In pratica, spiega l'Agenzia, per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente.

Il calendario dei versamenti

Un'altra novità illustrata dalla [circolare n. 27/E](#) riguarda le modalità con le quali pubbliche amministrazioni e società

acquirenti di beni e servizi possono effettuare il versamento diretto all'Erario dell'IVA dovuta con il meccanismo della scissione dei pagamenti. Circa le modalità, **questi soggetti possono versare cumulativamente l'IVA dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito)**, oppure effettuare:

- versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all'insieme delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile giorno per giorno;
- versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l'imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi previsti negli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Nessuna correzione per gli errori da luglio al 7 novembre 2017

L'Agenzia chiarisce che i soggetti che, pur dovendo applicare lo *split payment*, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l'imposta sia stata assolta. A partire da oggi (7 novembre 2017), invece, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell'IVA ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore

aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “*split payment*”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come modificato dall’[art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96](#) – DM del 23/01/2015 – DM del 27/06/2017 – [DM del 13/07/2017](#)